

NON PROFIT

IL CONSULENTE AV PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

SUPPLEMENTO AL N. 152 DI AVVENIRE DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022

IN QUESTO NUMERO

La normativa sulla dichiarazione IMU degli enti non commerciali continua ad essere poco comprensibile: mentre la scadenza di quella "ordinaria" viene prorogata al 31 dicembre, quella degli enti non commerciali resta fissata al 30 giugno, anche se la motivazione che ha richiesto lo spostamento, l'indicazione dell'esonero dai versamenti in applicazione alla normativa emergenziale, riguarda tutti i contribuenti.

Il Decreto Semplificazioni modifica il Codice del Terzo settore per evitare che tra nuovi ETS ed ETS "storici" (OdV, APS e Onlus che hanno tale qualifica già dal 2018), vi siano immotivate diversità di trattamento in ordine alle agevolazioni fiscali.

La concessione dell'uso di immobili a titolo gratuito tra enti non profit è molto diffusa; affrontiamo l'argomento con due articoli: uno che guarda agli aspetti civilistici ed un secondo che tratta del regime fiscale.

Nell'attesa che entri in vigore la nuova normativa sullo sport, l'Agenzia delle entrate fa chiarezza sul regime agevolato dei compensi agli sportivi.

I versamenti IRES e IRAP in scadenza al 30 giugno possono essere effettuati entro il 22 agosto con la sola maggiorazione dello 0,4%; gli enti ecclesiastici possono approfittarne per vagliare le novità sull'aliquota IRES agevolata apportate dalla Circolare 15/E del 17 maggio scorso.

Completiamo l'esame della Circolare n. 9 emanata dal Ministero del lavoro per affrontare le diverse problematiche legate all'operatività del RUNTS.

(P.Clem)



Solo per gli enti non commerciali la scadenza resta ferma al 30 giugno. Usando il vecchio modello

Dichiarazione Imu, niente proroga

PATRIZIA CLEMENTI

Nello scorso numero del Consulente abbiamo ricordato che entro la fine del mese di giugno gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU che, a differenza di quella di tutti gli altri soggetti, deve essere comprensiva di tutti gli immobili posseduti e ripetuta ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente. Così, infatti, stabilisce il comma 770 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e conferma il Ministero dell'Economia e delle finanze in una FAQ pubblicata l'8 giugno 2020 (*«in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [...] il comma 770 prevede espressamente che la "dichiarazione deve essere presentata ogni anno»*).

Nel precedente intervento abbiamo sottolineato come l'obbligo di dichiarazione annuale sembra essere contrario

al principio di semplificazione che l'Amministrazione finanziaria dovrebbe adottare e immotivatamente più gravoso per gli enti non commerciali rispetto a tutti gli altri contribuenti; la dichiarazione annuale, infatti, sarebbe comprensibile se fosse limitata agli immobili esenti sulla base di un requisito variabile, cioè quelli destinati ad attività socialmente rilevanti che possono godere di un'esenzione parziale in caso di uso promiscuo a condizione di individuare e dichiarare la percentuale da assoggettare a tassazione (in pratica gli immobili di cui al comma 759, lett g), mentre non sembra avere giustificazione nel caso di enti possessori di soli immobili imponibili (ad esempio quelli concessi in locazione) e/o rientranti tra le altre ipotesi di esenzione (ad esempio, gli edifici di culto e le relative pertinenze).

La scorsa settimana è stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale il cosiddetto Decreto Semplificazione (D.L. n. 73 del 21.6.2022) che tratta della dichiarazione IMU, sia quella degli enti non commerciali (disciplinata dal comma 770), sia degli altri soggetti, (disciplinata dal comma 769), senza tuttavia eliminare le criticità, anzi ribadendo il trattamento immotivatamente differenziato.

La "delusione" degli enti è causata da due articoli: l'articolo 19, rubricato "Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali" e l'articolo 35, rubricato "Proroga dei termini [...] e proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 ...".

Il primo articolo, che farebbe sperare in una "sistematizzazione" del problema della complessità della dichiarazione degli enti non commerciali, si limita, invece, a stabilire che «*All'articolo 1, comma 770, primo periodo,*

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "Ministro" è sostituita dalla seguente "Ministero"». In pratica, il nuovo modello di dichiarazione degli enti non commerciali dovrà essere predisposto non più dal Ministro delle Finanze, ma dal Ministero.

Leggendo la Relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto si comprende che la "semplificazione" non è a beneficio degli enti non commerciali destinatari dell'adempimento, ma relativa alle procedure interne al Ministero; afferma infatti il documento che «*la norma è diretta a coordinare il comma 770 con il comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU prevista rispettivamente per gli enti non commerciali e per le persone fisiche nonché quelle giuridiche. Infatti, l'attuale comma 769 prevede che il modello di dichiarazione per le persone fisiche e*

gli enti commerciali sia adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze mentre il comma 770 stabilisce che il modello dichiarativo previsto per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, determinando in tal modo una distinzione nell'ambito dell'iter di approvazione di modelli che attengono ad analoghi adempimenti anche se previsti per soggetti diversi. La modificazione operata consente di semplificare l'iter di approvazione attribuendo ad un unico soggetto, individuato nel Direttore delle finanze, il potere di adottare i provvedimenti in questione, dal momento che detti modelli devono rispettare, dal punto di vista tecnico, requisiti che già sono presenti nella disciplina del tributo, al pari di quanto accade per altri modelli dichiarativi delle imposte erariali».

continua a pagina 2

In attesa della riforma dello sport, nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle retribuzioni agli sportivi

Compensi agli atleti, quali sconti

VERONICA TOMELLERI

L'Agenzia delle Entrate con le Risposte agli interpellati n. 189 e 190 del 12 e 13 aprile 2022 è tornata sul tema della tassazione dei compensi erogati agli sportivi per fornire ulteriori precisazioni, in attesa che venga la famosa riforma dello sport (non prima del 2023) che apporterà delle modifiche sostanziali anche su tali aspetti.

Trattamento fiscale compensi erogati agli sportivi. La Risposta n. 189 prima di tutto riassume nuovamente le modalità di tassazione dei compensi erogati agli sportivi (art. 69, co. 2 del D.P.R. 917/1986 - TUIR - e l'art. 25, co.1 della L.133/1999):

– sono considerati esenti, e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percepitore, fino all'importo di 10.000 euro per singola annualità;

– vanno assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 23% se i compensi superano i 10.000 euro e fino ad euro 30.658,28 (maggiorati delle addizionali regionale e comunale);

– devono essere soggetti a una ritenuta a titolo d'acconto del 23% per la parte eccedente euro 30.658,28, maggiorati delle addizionali regionale e comunale.

Tutti i compensi erogati agli sportivi devono essere certificati al percepitore con apposita CU (Certificazione Unica) emessa l'anno successivo a quello di percezione, con causale "N" e sono dichiarati quali redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

Si specifica che i redditi esenti e i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non devono essere dichiarati, mentre per i redditi assoggettati a ritenute di acconto deve essere presentata la dichiarazione dei redditi.

Beneficiari ed esclusi. L'Agenzia delle entrate si è più volte pronunciata in merito a quali siano i soggetti inclusi nel beneficio di cui al precedente paragrafo, di seguito si fornisce un riassunto:

- atleti dilettanti,
- allenatori,
- giudici di gara e commissari speciali che durante le gare o manifestazioni - aventi natura dilettantistica - devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri,
- rappresentanti della società/associazione (figure dirigenziali) che di

norma presenziano all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

– soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

La Risposta n. 189 torna nuovamente sull'argomento in occasione di una istanza di interpello che vede una Associazione sportiva dilettantistica erogare dei compensi a custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie.

L'Agenzia delle entrate ricorda che sono agevolabili solo quelle figure che partecipano direttamente alle attività sportive (si veda la RM 34/E/2001), che comprende la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (come specificato già nella RM 38/E/2010).

Sono inoltre ammessi a questa agevolazione i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

Non sono quindi ricompresi i compensi ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie in quanto non sono rivolti all'esercizio diretto di attività sportive.

Condizioni per l'agevolazione. Con la Risposta n. 190, l'Agenzia delle entrate è invece tornata sul tema delle condizioni che consentono l'applicazione della norma agevolativa stabilita per i compensi sportivi dilettanti:

1) che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;

2) che il soggetto percepitore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni (si veda la circolare del 1° dicembre 2016 n. 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro).

Quindi, i compensi erogati possono rientrare tra quelli agevolati di cui all'articolo 67 comma 1 lettera m) del TUIR a condizione che le mansioni rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dall'organizzazione di appartenenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

segue dalla prima pagina

L'articolo 35 comma 4 dispone che «il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è deferito al 31 dicembre 2022» la proroga della dichiarazione per il 2021 dal 30 giugno al 31 dicembre 2022,

riguarda quindi solo quella "ordinaria" (di cui al comma 769) ma non per quella degli enti non commerciali (di cui al comma 770) che, ancora una volta sono trattati in maniera differente senza alcuna motivazione.

Infatti, dalla lettura della Relazione governativa si apprende che la proroga è motivata dalla necessità di utilizzare il nuovo Modello di dichiarazione in corso di approva-

zione «nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla "Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato", che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica del COVID-19. Pertanto», continua il documento "tenuto con-

to che il termine del 30 giugno è ormai prossimo, il deferimento al 31 dicembre consentirà ai contribuenti di disporre di un lasso di tempo più ampio e di presentare al comune una dichiarazione utile per l'acquisizione delle informazioni relative agli aiuti COVID-19».

Non si comprende perché gli enti non commerciali, che pure hanno usufruito dell'esonero dai versamenti IMU siano trattati in

maniera diversa, sia sotto il profilo del modello di dichiarazione che non prevede "l'apposito campo" sia sotto il profilo della proroga dei termini.

In conclusione, quindi, gli enti non commerciali dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno, utilizzando il modello già in uso dal 2014 e dichiarando tutti gli immobili posseduti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

